



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 58 del 31 luglio 2023

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

VALERIANI

ISTITUZIONE DEL REDDITO ALIMENTARE REGIONALE

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I – VIII – XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE

“Istituzione del Reddito Alimentare Regionale”

di iniziativa del Consigliere

Massimiliano VALERIANI

Firmato digitalmente da:
Massimiliano Valeriani
Data: 31/07/2023 12:30:33



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

RELAZIONE

Il *Rapporto sulla situazione sociale dell'Italia*, pubblicato il 2 dicembre 2022 dal Censis, evidenzia come nel 2021 le famiglie che hanno vissuto in condizione di povertà assoluta nel nostro Paese sono state più di 1,9 milioni, vale a dire il 7,5% del totale. In tutto 5,6 milioni di persone, pari al 9,4% della popolazione, se si considerano anche quelle a grave rischio indigenza. Si tratta di un milione in più rispetto al 2019, senza contare i danni economici e sociali prodotti dalla recente crisi pandemica.

Di queste famiglie circa il 7% risiede nei Comuni del Lazio: si tratta di migliaia di persone in profonda difficoltà che non riescono a far fronte neanche al minimo fabbisogno alimentare.

Di contro ogni anno si registra in Italia uno spreco alimentare di circa 230.000 tonnellate di cibo invenduto dalla grande distribuzione organizzata che può essere impiegato per aiutare almeno 3 milioni di italiani in stato di indigenza e povertà.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con legge n. 197 del 29/12/2022 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*) all' art. 1 comma 435, ha istituito il Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare e con Decreto n. 78 del 26/05/2023 ha definito le modalità attuative e in particolare la definizione dei beneficiari e le forme di coinvolgimento del Terzo Settore.

Tenuto conto che l'intervento statale è limitato alle sole Città Metropolitane ed ha forma sperimentale, con la seguente proposta di legge si propone, con risorse a carico del bilancio regionale che integrerebbero quelle ministeriali, di realizzare un modello di sussidiarietà circolare che vede coinvolti Stato, Terzo Settore e privati per la raccolta e la distribuzione di generi alimentari erogati ai cittadini in condizione di indigenza allargando il bacino d'utenza a tutti i Comuni che presentano criticità simili e che sono invece tenute fuori dall'intervento del Governo.

La proposta si compone di 8 articoli:



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

- art. 1 stabilisce le finalità della legge riconoscendo il diritto di ogni individuo all'accesso al cibo, la riduzione degli sprechi e produzione dei rifiuti, il rafforzamento dei principi di solidarietà sociale e del coinvolgimento del Terzo Settore
- art. 2 individua il reddito alimentare regionale quale strumento attraverso cui conseguire gli obiettivi di cui all'art.1
- art. 3 individua quali beneficiari del contributo economico gli EELL che provvederanno, anche con l'ausilio degli operatori del Terzo Settore, a far arrivare agli indigenti i pacchi alimentari
- art. 4 elenca i soggetti attuatori individuabili negli EEL locali e loro articolazioni, negli operatori del Terzo Settore, nei potenziali fornitori delle derrate alimentari e nelle Associazioni dei Consumatori
- art. 5 definisce le linee generali del Regolamento attuativo con cui la Giunta dovrà definire in maniera puntuale l'applicazione della legge
- art. 6 definisce l'ambito di applicazione della legge che, ad integrazione di quanto previsto a livello nazionale, comprende l'intero territorio regionale specificando che gli interventi sono cumulabili
- Art. 7 prevede la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale per le annualità 2023, 2024 e 2025
- Art. 8 Entrata in vigore



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 1 **(Finalità)**

La Regione Lazio, con la presente legge, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 19 agosto 2016, n.166 (*disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*) e delle proprie competenze, persegue le seguenti finalità:

- a) tutelare il diritto di ogni individuo all'accesso al cibo;
- b) ridurre gli sprechi e la produzione di rifiuti, in conformità ai principi di economia circolare di cui alla normativa vigente, in ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari;
- c) favorire il recupero e la donazione a fini di solidarietà sociale delle eccedenze alimentari, a favore delle persone che si trovino in stato di indigenza o comunque in situazioni di disagio sociale o socio-sanitario;
- d) incrementare, rafforzare e consolidare le attività di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari, ampliando la platea dei soggetti destinatari e permettendo così una scansione più accurata e puntuale dei soggetti identificati come “nuovi poveri” soprattutto visti i cambiamenti economici della società post-covid;
- e) mappare le situazioni di fragilità e di bisogno alimentare con un focus specifico su minori, anziani, portatori di handicap e situazioni di povertà derivante dagli squilibri economici post pandemici;
- f) rafforzare l'azione sociale degli Enti Locali, incentivare la sinergia con gli Enti del Terzo Settore che già operano nel campo, stimolare la creazione di nuovi enti associativi che operino nella redistribuzione alimentare soprattutto in territori lontani dai grandi centri urbani.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 2 (Istituzione del Reddito Alimentare Regionale)

- 1) Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione Lazio istituisce il Reddito Alimentare Regionale che consiste nella distribuzione gratuita di pacchi alimentari realizzati con l'invenduto della distribuzione alimentare donati dagli esercizi commerciali che aderiscono volontariamente secondo le modalità di cui all'art 5;
- 2) Il termine "invenduto" riguarda tutti quei prodotti ritenuti non più idonei alla vendita, ad esempio a causa delle confezioni rovinare o perché prossimi alla scadenza.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 3 **(Beneficiari e destinatari finali)**

I soggetti che beneficiano del contributo economico sono i Comuni della Regione Lazio, in forma singola e/o aggregata e le loro articolazioni.

I soggetti destinatari finali del provvedimento sono i cittadini residenti, anche temporaneamente, sul territorio regionale che, sulla base di quanto censito dai servizi sociali di riferimento, versano in condizione di estrema indigenza.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 4 **(Soggetti Attuatori)**

Per l'attuazione della presente legge, la Regione Lazio attiverà un rapporto sinergico con i seguenti soggetti:

- a) Enti Locali e loro articolazioni, in forma singola o associata;
- b) Enti del Terzo Settore operanti sul territorio della Regione Lazio che operano nel campo della raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari e non;
- c) Associazioni dei Consumatori iscritte presso il Consiglio Regionale dei Consumatori e degli Utenti;
- d) Imprese produttrici e del commercio al dettaglio inclusa la grande distribuzione;
- e) Imprenditori agricoli singoli o associati, organizzazioni di produttori agricoli, associazioni di organizzazioni di produttori agricoli;
- f) Enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 5 (Modalità di Attuazione)

Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta Regionale approva il regolamento attuativo contenente le seguenti indicazioni operative:

- a) Modalità di accesso al contributo da parte dei Comuni che dovrà essere parametrato alla popolazione;
- b) Modalità di individuazione da parte dei Comuni dei destinatari finali dell'intervento;
- c) Modalità di coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore da realizzarsi attraverso pubblico avviso;
- d) Gratuità della fornitura dei beni alimentari e riconoscimento delle spese di confezionamento, stoccaggio, trasporto e distribuzione;
- e) Individuazione delle modalità per l'acquisto e fornitura dei beni strumentali;
- f) Approvazione dei relativi schemi di convenzione con i soggetti aderenti;
- g) Realizzazione di un'APP che consenta di mettere in contatto gli aderenti ed i potenziali beneficiari anche tenendo conto del principio di prossimità territoriale e modalità di consegna domiciliare per i soggetti fragili e/o impossibilitati al ritiro diretto.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 6 **(Ambito di applicazione)**

1. Ad integrazione del Decreto Ministeriale n. 78/2023, che prevede l'istituzione del Reddito Alimentare limitatamente alle Città Metropolitane ed ha carattere sperimentale, la presente legge si applica ai Comuni che insistono su tutto il territorio regionale;
2. Il contributo di cui alla presente legge ha carattere integrativo e non è incompatibile con le misure di cui al succitato decreto.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 7 **(Disposizione finanziaria)**

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata una spesa di Euro 500.000,00 esercizio finanziario 2023 ed Euro 1.000.000,00 per ognuna delle annualità 2024/2025



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 8

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.